

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: RICORSO N. 708/2014 PRESENTATO DAL DR. G.M. AVANTI AL TRIBUNALE
DI FERMO -SEZIONE LAVORO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Fermo – Sezione Lavoro, ricorso R.G. n. 708/2014, opponendosi alla domanda del Dr. G.M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali);
2. di conferire espresso mandato all'Avv. Domenico Capriotti, Avvocato Dirigente ASUR, per la rappresentanza e difesa dell'ASUR con ogni più ampio potere e facoltà di legge compresa quella di conciliare, transigere e chiamare terzi in causa;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocato dipendente dell'ente;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della


Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Il Direttore Sanitario
Dott. Alessandro Marini



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Giulietta Capocasa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 4 DI FERMO

UOS UFFICIO LEGALE

In data 29/10/2014 il Dr. G.M.(si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) ha notificato all' Azienda Sanitaria Unica Regionale un ricorso avanti al Tribunale di Fermo - Sezione Lavoro-, chiedendo che il Tribunale adito voglia :

“Condannare la resistente ASUR Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Ancona via Caduti del Lavoro 40 a corrispondere al ricorrente per le causali tutte in narrativa, quale rimborso delle spese legali sostenute dal professionista dipendente Dr. G. M. per la propria difesa nel procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Fermo e rubricato al n. 2596/07, la somma di € 12.190,00 oltre IVA e CAP (e quindi complessivamente € 15.466,67) ovvero a quelle diverse maggiori o minori somme che risulteranno dovute all'esito dell'espletanda istruttoria e comunque che sembreranno più di giustizia, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al saldo.”

Con atto di citazione, notificato nell'anno 2007, un paziente, già ricoverato presso la UOC Ortopedia dell'Ospedale di Fermo, faceva richiesta di risarcimento danni per € 470.014,38 a fronte di presunti postumi invalidanti imputabili all'operato del Dr. G.M., dipendente dell'ente.

Il Dr. G.M. , citato personalmente in giudizio, unitamente all'ASUR, si costituiva in causa con l'Avv. Francesca Scarfini. Nessun risarcimento veniva pagato in quanto, con sentenza n. 587/2012, la domanda veniva ritenuta infondata dal Tribunale di Fermo.Il Tribunale di Fermo precisava, nel dispositivo della sentenza, che veniva accertata la responsabilità dei convenuti in ordine ai danni patiti dall'attore ma veniva rigettata la domanda poiché il danno dell'attore era già stato risarcito dall'INAIL e non vi erano i presupposti per riconoscere un ulteriore danno differenziale.

Nelle more del procedimento il Dr. G.M. attivava la polizza UNIPOL “Tutela legale” ma la società assicurativa Unipol, da ultimo con nota del 16/7/14, confermava la non operatività della polizza, ritenendo che il Dr. G.M. fosse stato portato a conoscenza della richiesta di risarcimento danni fin dal 22/12/06.

La posizione della Unipol assicurazioni non appare corretta poiché dagli atti d'ufficio non risulta provata la predetta circostanza. L'ente convenuto, a sua volta, non ha potuto procedere al rimborso delle spese legali non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 25 CCNL Dirigenza Medica 1998- 2001. Infatti il Tribunale di Fermo precisava, nel dispositivo della sentenza, che veniva accertata la responsabilità dei convenuti in ordine ai danni patiti dall'attore.

Quindi è necessario procedere alla nomina del difensore dell'Ente in giudizio per resistere alla domanda, estendendo il giudizio anche alla società assicurativa Unipol, oggi denominata UnipolSai assicurazioni.


Per quanto sopra premesso

SI PROPONE

1. di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Di Fermo – Sezione Lavoro, ricorso R.G. n. 708/2014, opponendosi alla domanda del Dr. G.M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali);
2. di demandare al Direttore Generale, la nomina del legale incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR in giudizio;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocati dipendenti dell'ente;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

Il Dirigente Legale


Avv. Domenico Capriotti



Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR per spese legali connesse al conferimento del mandato difensivo

Il Dirigente Legale

Avv. Domenico Capriotti



- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione con nome e cognome del ricorrente